

Codice A1814B

D.D. 4 agosto 2021, n. 2263

Autorizzazione idraulica (PI 1143 T. Gordenella) per "opere di messa in sicurezza e salvaguardia idrogeologica mediante realizzazione di briglia nel torrente Gordenella", in comune di Mongiardino Ligure (AL). Richiedente: UNIONE MONTANA TERRE ALTE - Cantalupo Ligure (AL).



ATTO DD 2263/A1814B/2021

DEL 04/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica (PI 1143 T. Gordenella) per “opere di messa in sicurezza e salvaguardia idrogeologica mediante realizzazione di briglia nel torrente Gordenella“, in comune di Mongiardino Ligure (AL). Richiedente: UNIONE MONTANA TERRE ALTE - Cantalupo Ligure (AL).

L'Unione Montana Terre Alte, con sede in Via Umberto I, 35 - 15060 Cantalupo Ligure (AL) Codice Fiscale: 92034410065, pec. unionemontanaterrealte@pec.it, (AL) con nota n. 483 del 01/07/2021, assunta a prot. n. 00031470 del 06/07/2021, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idrogeologica sul ramo demaniale affluente del T. Gordenella passante sotto l'abitato di loc. Gordena del comune di Mongiardino Ligure (AL), interventi finanziati con decreto interministeriale 31 agosto 2020 di approvazione della graduatoria di assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Gli elaborati progettuali relativi ai lavori di cui all'oggetto, a firma geom. Canepa Pietro, sono costituiti n° 5 tavole grafiche e da relazione tecnica, in base ai quali sono previsti la realizzazione, in fregio alla particella 2 del fg 35 per la sponda destra e delle particelle 466, 468, 471, 590 del fg. 28 per la sponda sinistra, dei lavori di protezione spondale in massi di lunghezza pari a 52 ml per la sponda dx e ml 14 per la sponda sin. e contestuale realizzazione di briglia in c.a. ancorata al substrato roccioso, interventi tesi al contenimento delle erosioni spondali ed alla stabilizzazione del versante sottostante l'abitato di Gordena.

Il Comune di Mongiardino Ligure ha approvato il progetto definitivo dei lavori con DGC n. 15 del 24.06.2021.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento può ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del T. Gordenella e dei dissesti che lo

contraddistinguono, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e considerato che i tempi del procedimento sono stati rispettati,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001 e s.m.i.).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Terre Alte, con sede in Cantalupo Ligure (AL), ad eseguire lavori di sistemazione idrogeologica in corrispondenza del ramo demaniale affluente del T. Gordenella, passante sotto l'abitato di loc. Gordena del comune di Mongiardino Ligure (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati di progetto allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere di difesa devono essere realizzate verificando idraulicamente le dimensioni dell'opera trasversale e verificando geologicamente l'efficacia sulla stabilità del versante di loc. Gordena; nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'accesso ed il transito in alveo, dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di questo settore, appena definito univocamente;
3. i lavori in alveo dovranno essere fermati nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
4. le opere devono essere realizzate in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;

5. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
6. in fase di costruzione delle scogliere dovrà essere rispettata la quota d'imposta delle fondazioni;
7. il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle delle opere;
8. il taglio dell'essenze arboree, se presenti in sponda attiva, dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c. del R.D. 523/1904;
9. le opere di difesa e le infrastrutture presenti, eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 18 (diciotto), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. Durante il periodo di lavoro è vietato interrompere il deflusso delle acque e causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell'alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse

siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Patrizia Buzzi

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli